



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N. 51/2016 DEL 19/04/2016

Delega ai Comuni delle procedure di affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per i Porti di competenza delle Autorità marittime (art. 5 del D. Lgs. n. 182/2003).



RELAZIONE TECNICA ACCOMPAGNATORIA

(Art. 34, L.R. 28/2001, Art. 4, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

OGGETTO: Legge contenente la "Delega ai Comuni delle procedure di affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per i Porti di competenza delle Autorità marittime (art. 5 del D. Lgs. n. 182/2003)".

Gli artt. 4 e 5 del D. lgs. n. 182 del 24/6/2003 stabiliscono che l'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali finalizzati alla raccolta dei rifiuti e dei residui di carico provenienti da navi in transito presso strutture portuali avviene mediante gara ad evidenza pubblica, in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.

La legge 20 nov. 2009 n. 166, art. 4 bis, relativamente agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti da navi, riconduce in capo alle Regioni, che operano d'intesa con le Autorità Marittime per i fini di interesse di queste ultime, la cura delle procedure di gara relative all'affidamento del servizio di gestione di tali rifiuti.

Le strutture portuali di competenza delle Autorità Marittime pugliesi sono, in prevalenza, di piccole dimensioni e risultano spesso inquadrare nel contesto urbanistico in modo tale da rendere difficile l'individuazione precisa dei confini di competenza, separati da quelli comunali.

In molti casi l'attività di gestione, di prelievo e di smaltimento di detti rifiuti/residui - sia che la loro raccolta sia organizzata con l'installazione di isole ecologiche o che si utilizzino dei semplici cassonetti - viene realizzata tramite accordo tacito tra Autorità Marittime ed Amministrazioni Comunali di territorio confinante con le aree portuali, senza prevedere neppure oneri finanziari ben quantificati a causa dell'esiguità del materiale da prelevare.

Da un punto di vista formale, però, tale "pratica" non può considerarsi corretta, per quanto efficace ed immediatamente risolutiva del problema, necessitando il riferimento ad un supporto che risolva anche il problema dell'assimilazione dei rifiuti provenienti da navi a RSU, nel caso di ricorso ad aziende municipalizzate a questo titolo operanti, o alla tipologia di rifiuti comunque trattati dalle aziende che si propongono quali gestori.

L'attività di predisposizione degli atti di gara in capo all'Amministrazione Regionale risulta difficoltosa a causa di una inevitabile limitata conoscenza delle realtà territoriali in cui amministrazioni comunali ed autorità marittime si trovano ad operare; mentre, le stesse hanno maggiore contezza della realtà portuale di competenza, fino a conoscere ogni singolo punto di approdo meritevole di essere attenzionato.

La legge in oggetto si propone di delegare ai Comuni le funzioni amministrative, che il D. Lgs n. 182/2003 attribuisce alla Regione, in materia di affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per i Porti di competenza delle Autorità marittime.

La proposta di legge regionale trova fondamento nel principio di sussidiarietà verticale, il quale prevede che le funzioni amministrative siano svolte dagli enti territoriali più vicini al cittadino.

L'individuazione del Comune quale ente territoriale più vicino al cittadino, non è solo un'affermazione di principio, ma anche di opportunità e di competenza amministrativa. Spetterà ai Comuni, nei cui territori sono collocati geograficamente gli impianti portuali di cui trattasi, l'onere di istruire, esperire e realizzare tutti gli atti connessi all'affidamento del servizio di gestione di tali rifiuti/residui, anche nel caso in cui trattasi di semplice ampliamento di convenzioni già operative con aziende municipalizzate o di ridefinizione di convenzioni già stipulate con ditte individuate con precedenti gare d'appalto.

Nel caso in cui un singolo comune comprenda più aree portuali, si farà carico delle procedure di affidamento per ciascuna di esse.



Nel caso in cui una singola area portuale supporti le attività marinarie a vantaggio di più comuni vicini, questi ultimi possono accordarsi affidando l'onere gestionale di cui trattasi al Comune con maggior numero di abitanti o a quello che più si avvantaggia dal loro espletamento.

Gli esiti delle gare d'appalto e le loro conseguenze operative ed organizzative sull'attivazione complessiva del servizio, dovranno chiaramente essere esplicitati e specificati nel Piano triennale che ciascuna Autorità Marittima sottoporrà all'esame dei competenti Uffici regionali.

La Regione, oltre la cura degli atti che concorrono alla produzione definitiva dell'Ordinanza di adozione del Piano, a cura della Autorità Marittima competente, spetta verificare che le procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti e residui portuali da navi avvengano nel rispetto del Piano di Gestione dei Rifiuti regionale.

Il presente disegno di legge non comporta gli adempimenti di cui all'art. 34 della L.R. n. 28/2001.

L'ASSESSORE
Dr. Domenico SANTORSOLA



Disegno di legge regionale

Delega ai Comuni delle procedure di affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per i Porti di competenza delle Autorità marittime (art. 5 del D. Lgs. n. 182/2003)

Art. 1 – Funzioni attribuite.

Art. 2 - Attività di affidamento del servizio.

Art. 3 - Entrata in vigore.

Art. 1

Funzioni attribuite.

1. Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità Marittima, le procedure amministrative relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 182/2003, vengono trasferite ai Comuni nel cui territorio ricadono i porti medesimi.
2. Le procedure di affidamento del servizio di cui al comma 1 sono predisposte dai Comuni d'intesa con l'Autorità Marittima che ne fisserà i requisiti.

Art. 2

Attività di affidamento del servizio.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle Autorità marittime che hanno elaborato ed adottato, con ordinanza, un piano di raccolta dei rifiuti, integrato dal piano regionale di gestione dei rifiuti della regione.
2. Il Comune nel cui territorio ricadono più aree portuali, è competente per le procedure previste dall'articolo 1 per ciascuno dei rispettivi porti.
3. Nel caso in cui una singola area portuale svolga le sue attività a vantaggio del territorio di due o più Comuni, questi, d'intesa, individuano il Comune competente per le attività previste dall'articolo 1, secondo i criteri preferenziali della popolazione residente o dell'Ente che trae maggiore vantaggio economico o strumentale dall'esercizio del servizio portuale.
4. I Comuni nell'affidare il servizio, hanno l'obbligo di garantire che l'aggiudicatario persegua gli obiettivi di qualità previsti per ogni tipologia di rifiuto.
5. L'affidamento del servizio avviene, nel rispetto dei principi dell'UE, mediante:
 - a) affidamento diretto a società considerate in house secondo la disciplina dell'UE;
 - b) procedura ad evidenza pubblica;



c) procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio operativo della società a partecipazione pubblico-privata.

6. I Comuni, d'intesa con le Autorità Marittime, in presenza dei presupposti di economicità e maggiore efficienza e nel rispetto della normativa vigente, possono affidare il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, direttamente alle aziende già affidatarie del servizio di raccolta a livello comunale, purché autorizzate alla gestione delle tipologie di rifiuti previste dal Piano approvato.

7. Il contratti con cui sono stati affidati i servizi di raccolta con modalità diverse prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono efficaci fino alla loro scadenza naturale.

Art. 3

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL PRESENTE D.A. È COMPOSTO DA
N. 5 (CINQUE) FACCIATE, COMPRESA
LA PRESENTE
BARI, 12/11/2016

L'ALTA PROFESSIONALITÀ
(Ag. VINCENZO ATABANSI)
Vincenzo Attabansi

